



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Annotazioni su giurisprudenza costituzionale di interesse regionale

Gennaio/ Marzo 2014



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

A cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria

elaborazione testi

*Eliana ROMEO
Alessandra TRAMONTANA*

coordinamento

Italia ROSCITANO



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Presentazione

Il presente fascicolo costituisce una prosecuzione del lavoro di sintesi realizzato dall'Area Assistenza Commissioni a partire dal 2011 e pubblicato in versione cartacea e su supporto informatico con cadenza trimestrale.

Le annotazioni giurisprudenziali sono, inoltre, reperibili on line in un'apposita sezione del sito internet consiliare, in modo da consentirne la consultazione in tempo reale.

L'elaborato, senza pretesa di esaustività, offre un quadro sintetico di alcune significative sentenze della Corte Costituzionale, emanate nel primo trimestre del 2014, che presentano profili di interesse regionale.

Per ciascuna sentenza, è stata elaborata una scheda di sintesi, che individua le materie interessate e le norme impugnate, riportando le decisioni della Corte e le relative motivazioni.

In ragione della eterogeneità delle materie oggetto delle pronunce esaminate e al fine di rendere più agevole la loro consultazione, si è ritenuto opportuno inserire, già all'interno dell'indice, le massime tratte dalle sentenze.

L'appendice, dedicata alle pronunce che riguardano la nostra Regione, contiene la nota di sintesi ed il testo integrale della sentenza n. 35 del 2014, avente ad oggetto, la delibera



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

legislativa statutaria sulla riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale della Calabria.

Reggio Calabria, 31 marzo 2014



Indice e massime delle sentenze

Sentenza Corte Costituzionale n. 2 del 13 gennaio 2014.....pag. 8

“Illegittima la L. r. Toscana n. 64 del 2012 nella parte in cui consente agli enti locali di reiterare la proroga dei contratti dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, senza peraltro stabilire un termine finale, ponendosi in contrasto con i principi generali stabiliti dal legislatore statale in materia di concorrenza.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 4 del 15 gennaio 2014.....pag. 11

“Viola il principio costituzionale di copertura finanziaria la L. r. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2012, nella parte in cui prevede l’attribuzione ai direttori generali che decadono dall’incarico del compenso onnicomprensivo dovuto in caso di cessazione anticipata dello stesso.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 11 del 15 gennaio 2014pag. 13

“Illegittima la L. r. Toscana n. 69 del 2012, nelle parti in cui:

- assoggettava a SCIA l’avvio dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente, in violazione della normativa statale e dell’Unione europea in materia di salute;
- prevede che, a determinate condizioni, non necessitano di titolo abilitativo alcune tipologie di interventi di installazione di pannelli solari termici, in violazione di un principio fondamentale statale in materia di energia;
- dispone che, a determinate condizioni, l’installazione di impianti di produzione di energia fino a 0,5 MWt non necessitano di titolo abilitativo, in violazione della normativa statale in materia di energia.”



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 12 del 15 gennaio 2014pag. 18

“Inammissibile la richiesta di referendum popolare abrogativo sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e sulla nuova organizzazione dei tribunali ordinari, poiché:

- l’abrogazione dei testi legislativi oggetto del referendum determinerebbe un vuoto legislativo, non colmabile, privando totalmente l’ordinamento dell’assetto organizzativo indispensabile all’esercizio della funzione giurisdizionale;
- difetta del requisito dell’omogeneità.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 17 del 28 gennaio 2014pag. 22

“La L. r. Abruzzo n.71 del 2012 viola la competenza statale in materia d’ordinamento civile nelle parti in cui prevede:

- il passaggio diretto di personale dall’azienda regionale per il diritto allo studio universitario alla Regione;
- un’assegnazione provvisoria di personale ad altre mansioni.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 19 del 10 febbraio 2014.....pag. 25

“La Legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 2011 viola la competenza statale:

- in materia di finanza pubblica nella parte in cui prevede, per il personale che svolge funzioni dirigenziali a titolo di reggenza, che la misura prevista per la trasformazione dell’indennità di funzione in assegno personale pensionabile è raddoppiata;
- in materia di giustizia amministrativa e di ordinamento civile:
 - nella parte in cui esclude dall’obbligo di denuncia alla Corte dei Conti relativamente ad ipotesi di responsabilità amministrative del personale pubblico;
 - nella parte in cui, introducendo una forma di limitazione patrimoniale, autorizza la disapplicazione di un’eventuale statuizione di compensazione delle spese processuali.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 44 del 10 marzo 2014.....pag. 28

“Lo Stato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, può imporre ai piccoli comuni l’obbligo di gestire in forma associata le proprie funzioni e i relativi servizi.

E’ quanto previsto dalla Corte Costituzionale, che si limita a dichiarare l’illegittimità costituzionale esclusivamente di alcune disposizioni, del tutto marginali, dell’art. 16 del decreto legge n. 138 del 2011, relative alle procedure e alle maggioranze consiliari necessarie per il varo delle forme associative.”



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Appendice : Sentenze della Corte Costituzionale riguardanti la Regione Calabria

Sentenza Corte Costituzionale n. 35 del 26 febbraio 2014.....pag. 34

“Illegittima la delibera legislativa statutaria della Regione Calabria n. 279 del 2013, nella parte in cui riduce il numero dei consiglieri regionali da 50 a 40, anziché a 30, e prevede che il numero degli Assessori non possa essere superiore a 8, anziché a 6, in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dallo Stato.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 35 del 2014 (testo integrale).....pag. 37



Sintesi delle sentenze

Sentenza Corte Costituzionale n. 2 del 13 gennaio 2014

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2014

Materia: tutela della concorrenza; trasporto pubblico locale; servizi pubblici locali di rilevanza economica

Norme impugnate: art. 2 della L. r. Toscana 24 novembre 2012, n. 64, recante “Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012”

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 2 del 2014 ha dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della L. r. Toscana n. 64 del 2012, nella parte in cui consente agli enti locali di reiterare la proroga dei contratti dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, senza peraltro stabilire un termine finale, ponendosi in contrasto con i principi generali stabiliti dal legislatore statale in materia di concorrenza.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L’art. 2 della L. r. Toscana 64 del 2012 è stato censurato nella parte in cui inserisce il comma 1-bis nell’art. 82 della L. r. Toscana n. 65 del 2010 (“Legge finanziaria per l’anno 2011”).

Con tale disposizione, la Regione consente agli enti locali di reiterare la proroga dei contratti di affidamento in concessione relativi al trasporto pubblico locale su gomma, senza stabilire un termine finale (revocando, tra l’altro, un bando di gara per le nuove concessioni, che doveva anche realizzare un sistema di trasporti regionali integrato).

Detti contratti erano stati già prorogati dal comma 1 dello stesso art. 82, al fine di garantire la continuità del servizio fino all’espletamento della procedura concorsuale, in applicazione di quanto previsto dall’**art. 5, c. 5, del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370**.

Quest’ultimo consente agli enti locali – per fare fronte a situazioni di emergenza in caso di interruzione o possibilità d’interruzione del servizio, “nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale per l’affidamento dei servizi di



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

trasporto pubblico locale su gomma al gestore unico di cui all'articolo 90 e fino al subentro dello stesso" – di adottare provvedimenti di emergenza, i quali assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici.

La durata di tali contratti aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza, nonché delle misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo, non può essere superiore a due anni, per espressa previsione della citata norma comunitaria.

Per il ricorrente, la norma regionale censurata violerebbe **l'art. 117 Cost.**, in riferimento:

- al **primo comma**, in quanto si porrebbe in contrasto con le finalità concorrenziali perseguite dal diritto europeo ed, in particolare, con l'art. 5 del Regolamento CE n. 1370 del 2007;
- al **secondo comma, lettera e)**, poiché pregiudicherebbe la libertà di concorrenza, la cui tutela è riservata alla competenza esclusiva statale.

La difesa regionale sostiene, al contrario, che la norma censurata sia riconducibile alla materia del trasporto pubblico locale, di competenza residuale delle Regioni ai sensi **dell'art. 117, c. 4, Cost.**

Per la Corte Costituzionale, la disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, in quanto incidente direttamente sul mercato e strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio (fra le altre sentenze n. 46 del 2013; n. 62 e n. 32 del 2012).

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale (fra le altre, sentenze n. 291 e n. 18 del 2012; n. 150 del 2011; n. 288 del 2010), **la tutela della concorrenza rientra fra le materie cosiddette "trasversali" , che in ragione del loro carattere "finalistico", possono influire su altre materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni**, fino ad incidere sulla totalità



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

degli ambiti materiali entro cui si applicano (e quindi anche sull'ambito del trasporto pubblico locale).

La Consulta individua nella gara pubblica uno strumento indispensabile per la promozione e la tutela della concorrenza e chiarisce che nel nostro ordinamento spetta esclusivamente al legislatore statale il compito di farsi carico di eventuali problemi emergenziali in materia.

Per converso, il legislatore regionale non può disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza, in contrasto con i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza, alterando in tal modo il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale e determinando una disparità di trattamento tra operatori economici.

La disposizione regionale in esame è, dunque, illegittima per violazione dell'art. 117, c. 2, lett. e), Cost..

➤ **Riferimenti:**

- L. r. Toscana 64/2012;
- L. r. Toscana n. 65/2010;
- Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370;
- Sent. Corte Cost. n. 46/2013;
- Sent. Corte Cost. n. 62/2012;
- Sent. Corte Cost. n. 32/2012;
- Sent. Corte Cost. n. 291/2012;
- Sent. Corte Cost. n. 18/2012;
- Sent. Corte Cost. n. 150/2011;
- Sent. Corte Cost. n. 288/2010.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 4 del 15 gennaio 2014

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2014

Materia: sanità pubblica; violazione del principio di copertura finanziaria

Norme impugnate: art. 8, c. 2°, della L. r. Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n.25, recante “Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 4 del 2014 ha dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, c. 2, della L. r. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2012, nella parte in cui prevede l’attribuzione ai direttori generali che decadono dall’incarico del compenso onnicomprensivo dovuto in caso di cessazione anticipata dello stesso, in violazione del principio costituzionale di copertura finanziaria.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L’art. 8, c. 2, della legge regionale in esame è stato impugnato nella parte in cui prevede l’attribuzione ai direttori generali che decadono dall’incarico del compenso onnicomprensivo dovuto in caso di cessazione anticipata dello stesso.

Per il ricorrente, la norma censurata violerebbe **l’art. 1, c. 6, del d.P.C.m. n. 502 del 1995**, secondo cui “Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell’incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni”.

Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta altresì la violazione del principio di copertura finanziaria di cui all’**art. 81 Cost.** e dell’**art. 17 della legge n. 196 del 2009 (“Legge di contabilità e finanza pubblica”)**, nonché la violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (**art. 117, c. 3, Cost.**) e dell’**art. 97 Cost.**.

Deve premettersi che la disposizione impugnata è stata dapprima abrogata dall’art. 8, c.5, della L. r. n. 5 del 2013, ma oggi è nuovamente in vigore in quanto la L. r. n. 6 del 2013 ha abrogato il citato art. 8, c. 5.

Preliminarmente, **la Corte Costituzionale dichiara inammissibile la censura sollevata in riferimento all’art. 97 Cost.**, in quanto la relazione del Ministro per



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

gli affari regionali, il turismo e lo sport, richiamata dal ricorrente non vi fa alcuna menzione.

Con riguardo all'art. 81 Cost., la Consulta chiarisce che il giudizio di legittimità va riferito al testo previgente alla legge costituzionale n.1 del 2012 (quest'ultima si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2014).

La Corte richiama alcune pronunce precedenti fra cui la sentenza n. 68 del 2011, in cui si afferma – proprio in riferimento all'incremento ed all'integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi degli enti ed istituti sanitari – che la mancata indicazione della copertura finanziaria comporta la violazione dell'art.81 Cost..

Nella legge regionale n. 25 del 2012 non si rinviene alcuna disposizione che preveda la copertura della spesa derivante dall'art. 8, c.2.

Pertanto, la norma in esame è illegittima per violazione dell'art. 81 Cost..

Restano assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all'art. 117, c. 3, Cost..

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Friuli-Venezia Giulia n. 25/2012;**
- **L. r. Friuli-Venezia Giulia n. 5/2013;**
- **L. r. Friuli-Venezia Giulia n. 6/2013;**
- **D.P.C.M. n. 502/1995;**
- **Legge n. 196/2009;**
- **Legge cost. n. 1/2012;**
- **Sent. Corte Cost. n. 68/2011.**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 11 del 15 gennaio 2014

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2014

Materia: formazione professionale; tutela della salute; acque minerali; energia;

Norme impugnate: artt. 1, 2, 3, 17, 35 e 37 della L. r. Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, recante “Legge di semplificazione dell’ordinamento regionale 2012”

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 11 del 2014 ha dichiarato:

- 1) l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 1, 2 e 3 della L.r. n. 69 del 2012, in quanto le modifiche introdotte si sono limitate a prevedere una diversa modalità di accesso allo svolgimento dell’attività di imbalsamazione e tassidermia, senza istituire una nuova figura professionale;
- 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 della L. r. n. 69 del 2012, che prima dell’entrata in vigore della L. r. n. 47 del 2012, assoggettava a SCIA l’avvio dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente, in violazione della normativa statale e dell’Unione europea in materia di salute;
- 3) l’infondatezza della censura relativa all’art. 35 della L. r. n. 69 del 2012, in quanto formulata in maniera non chiara e incompleta;
- 4) l’illegittimità costituzionale dell’art. 37 della L. r. n. 69 del 2012, nella parte in cui modifica l’art.17, c. 2, lettere a) e b) della L. r. n. 39 del 2005, prevedendo che, a determinate condizioni, non necessitino di titolo abilitativo alcune tipologie di interventi di installazione di pannelli solari termici, in violazione di un principio fondamentale statale in materia di energia;
- 5) l’illegittimità costituzionale dell’art. 37 della L. r. n. 69 del 2012, nella parte in cui modifica l’art.17, c. 2, lettere f) della L. r. n. 39 del 2005, disponendo che, a determinate condizioni, l’installazione di impianti di produzione di energia fino a 0,5 MWt non necessitino di titolo abilitativo, in violazione della normativa statale in materia di energia;
- 6) l’infondatezza delle censure aventi ad oggetto l’art. 37 della L. r. n. 69 del 2012, nella parte in cui modifica i commi 3, lett.a); 5, lett. a), b) e c) e 11 dell’art. 17 della L. r. n. 39 del 2005, in quando dette modifiche sono conformi alle disposizioni statali in materia di energia”.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) La L. r. Toscana n. 69 del 2012 viene impugnata agli artt.1, 2 e 3 nella parte in cui modifica alcune previsioni contenute nelle L. r. Toscana n. 3 del 1995 (“Norme



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

sull'attività di tassidermia e imbalsamazione”) in quanto ritenuta in contrasto con **l'art.117, c. 3, della Costituzione.**

In seguito a queste modifiche l'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione è subordinato alla presentazione, in luogo della DIA, di una SCIA, ossia una segnalazione certificata di inizio attività nella quale viene attestata la frequenza ad un corso di formazione professionale obbligatoria, i cui contenuti sono peraltro rimessi ad un atto del dirigente della competente struttura regionale. Viene inoltre abrogata la disposizione che subordinava l'esercizio di tale attività al superamento di un esame di abilitazione, prevedendo soltanto la frequenza obbligatoria al suddetto corso di formazione.

La Corte ha ritenuto infondata la questione perché le modifiche introdotte dalla sopracitata legge regionale non hanno istituito una nuova figura professionale, ma si sono limitate soltanto a prevedere una diversa modalità di accesso allo svolgimento dell'attività di imbalsamazione e tassidermia. Le disposizioni impugnate, pertanto, costituiscono esercizio della potestà residuale delle Regioni in tema di formazione professionale.

- 2) Un ulteriore censura viene poi sollevata all'art.17 della L. r. n. 69 del 2012 il quale sostituisce l'art. 41 della L. r. Toscana n.38 del 2004, laddove prevede che l'avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato a SCIA, e che l'ASL può effettuare un sopralluogo di verifica entro 30 giorni.

Secondo il ricorrente la modifica comporterebbe una violazione **dell'art.117, c. 1 e 3, Cost. e del d. lgs. n. 176 del 2011,** in quanto, **prevedendo in luogo dell'autorizzazione** (forma di controllo preventivo, rilasciata, in questo caso, previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento), **la SCIA** (forma di controllo successivo), **la norma contrasterebbe con la disciplina statale e con i vincoli che derivano dall'ordinamento comunitario in materia di tutela della salute.**

Successivamente alla proposizione del ricorso la Regione Toscana ha emanato la L. r. n. 47 del 2013 con la quale ha subordinato l'avvio dell'attività di utilizzazione



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

dell'acqua minerale naturale e di sorgente al rilascio di autorizzazione e non più a SCIA, chiedendo, quindi, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.

Pur tuttavia **la Corte ha ritenuto fondate le censure prospettate, sia con riferimento al primo che al terzo comma dell'art.117 della Costituzione, in quanto non vi è alcuna dimostrazione del fatto che la disposizione impugnata, la quale contiene previsioni dotate di immediata efficacia, non abbia avuto applicazione.**

- 3) **La Corte, inoltre, dichiara infondata la censura mossa all'art. 35 della L. r. n.69 del 2012** in quanto le argomentazioni sollevate dal ricorrente sono state formulate in termini confusi e non raggiungono quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale.
- 4) L'art. 37 della L. r. n. 69 del 2012, che sostituisce l'art. 17 della L. r. n. 39 del 2005, è stato impugnato in diverse parti.

In primo luogo, il ricorrente censura le modifiche all'art. 17, c. 2, lettere a) e b), secondo cui, a determinate condizioni, non necessitano di titolo abilitativo gli interventi di installazione di pannelli solari termici “di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati”, nonché di quelli “per applicazioni nel settore florovivaistico”.

Tale disposizione violerebbe l'**art. 117, c. 3, Cost.**, disciplinando il regime abilitativo per i suddetti interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dall'**art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 28 del 2011.**

La Corte Costituzionale chiarisce che la disposizione regionale, pur recependo le disposizioni dell'art. 7 del d.lgs. n. 28 del 2011, ha ad oggetto due specifiche tipologie di impianti solari termici che risultano diversi da quelli considerati dalla norma statale.

Il legislatore regionale, peraltro, assoggetta tali interventi ad un regime ancora più semplificato rispetto a quello previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 28 del 2011, richiedendo la mera comunicazione al Comune, in luogo della comunicazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 (che prevede una serie di ulteriori adempimenti tra cui, in particolare, la presentazione di una relazione tecnica).



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Il d.lgs. n. 28 del 2011 “è espressione della competenza statale in materia di energia, poiché detta il regime abilitativo per gli impianti non assoggettati all’autorizzazione unica, regime da applicarsi in tutto il territorio nazionale.” (sentenza n. 272 del 2012).

E’ pertanto illegittima la disposizione in esame (nella parte in cui modifica l’ art. 17, c. 2, lettere a) e b) della L. r. n. 39 del 2005), in quanto ha esteso il regime semplificato della mera comunicazione ad interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale, violando il principio fondamentale in materia di energia contenuto nell’art. 7 del d.lgs. n. 28 del 2011.

- 5) L’art. 37 della L. r. n. 69 del 2012 è censurato, altresì, nella parte in cui modifica l’art.17, c. 2, lett. f), della L. r. n. 39 del 2005, inserendo “l’installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5 megawatt termici” (cioè 500 kW termici), fra gli interventi che, a determinate condizioni, non necessitano di titolo abilitativo.

Il ricorrente lamenta la violazione dell’**art. 6, c. 11, del d.lgs. n. 28 del 2011**, che consente alle Regioni di estendere il regime semplificato agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, purché aventi potenza nominale fino a 50 KW.

Questa censura è accolta dalla Corte Costituzionale, secondo cui **la disposizione censurata viola un principio fondamentale in materia di produzione e trasporto di energia.**

- 6) **Non sono invece fondate le questioni di legittimità aventi ad oggetto l’art. 37 della L. r. n. 69 del 2012, nella parte in cui modifica i commi 3, lett. a); 5, lett. a), b) e c) e 11 dell’art. 17 della L. r. n. 39 del 2005.**

Per la Corte Costituzionale, le disposizioni regionali censurate sono conformi a quanto previsto dalle disposizioni statali e non violano l’**art. 117, c. 3, Cost.**, come invece sostenuto dal ricorrente.

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Toscana n.69/2012;**
- **L. r. Toscana n. 3/1995;**
- **L. r. Toscana n. 38/2004;**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

- **L. r. Toscana n. 47/2013;**
- **L. r. Toscana n. 39/2005;**
- **D.lgs. n. 176/2011;**
- **D. lgs. n. 28/2011;**
- **D.P.R. n. 380/2001;**
- **Sent. Corte Cost. n. 272/2012.**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 12 del 15 gennaio 2014

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2014

Materia: riforma giudiziaria; revisione delle circoscrizioni giudiziarie; nuova organizzazione dei tribunali ordinari; ammissibilità del referendum abrogativo;

Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad oggetto le seguenti disposizioni:
- **art. 1, c. 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis legge 14 settembre 2011, n. 148**, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, come modificato dall’**art. 1, c. 3°, della legge 24 febbraio 2012, n. 14**, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative”;
- **decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155**, recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”;
- **decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156**, recante “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 12 del 2014 ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di referendum popolare abrogativo su “revisione delle circoscrizioni giudiziarie e nuova organizzazione dei tribunali ordinari”, poiché:

- 1) l’abrogazione dei testi legislativi oggetto del referendum determinerebbe un vuoto legislativo, non colmabile, privando totalmente l’ordinamento dell’assetto organizzativo indispensabile all’esercizio della funzione giurisdizionale;
- 2) difetta del requisito dell’omogeneità.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) La Corte Costituzionale con la sentenza in esame si è pronunciata sulla richiesta di referendum abrogativo, avente ad oggetto “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie e nuova organizzazione dei tribunali ordinari”, previste dalla **delega legislativa contenuta nell’art.1, c.2, 3, 4, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011** (come modificato dall’art. 1, c. 3, della legge n. 14 del 2012) e nei **due decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012**.

La richiesta di referendum popolare abrogativo è stata presentata dai Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, **Calabria**, Puglia, Marche, Friuli-



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Venezia Giulia, Campania, Liguria e Piemonte, ed è stata dichiarata conforme alle disposizioni di legge dall'Ufficio centrale per il referendum.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di referendum in quanto:

- avrebbe ad oggetto una “legge costituzionalmente necessaria”, la cui abrogazione determinerebbe un vuoto normativo non colmabile, determinando l'assenza di qualsivoglia normativa in grado di garantire l'operatività della funzione giudiziaria;
- sarebbe produttiva di effetti collegati in via diretta e immediata alla legge di bilancio e rientrerebbe nelle esclusioni previste dall'art. 75, c.2, Cost..

Quest'ultima prospettazione non è condivisa dalla Corte Costituzionale, secondo cui **non è sufficiente che una legge persegua obiettivi o produca effetti di contenimento della spesa pubblica in vista del riequilibrio del bilancio statale, perché essa sia attratta nell'ambito delle leggi di bilancio.**

Nel caso di specie, la Consulta non ravvisa il “legame genetico, strutturale e funzionale con le leggi di bilancio”, in presenza del quale opera l'esclusione dal referendum abrogativo.

La Corte Costituzionale concorda, invece, con l'Avvocatura generale dello Stato in riferimento al primo profilo di inammissibilità eccepito.

Per la giurisprudenza costituzionale (fra le altre, sent. n. 13 del 2012 e n. 49 del 2000), sono **costituzionalmente necessarie** quelle leggi ordinarie (o atti aventi forza di legge, come nel caso dei decreti legislativi oggetto del quesito referendario), il cui contenuto è lasciato alla discrezionalità del legislatore, ma la cui esistenza e vigenza “sono indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale della Repubblica”. Esse pertanto, possono essere “modificate o sostituite con altra disciplina, ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate”.

Pertanto, **il vuoto normativo** che si verrebbe a creare in seguito all'abrogazione referendaria della legge delega e dei due decreti legislativi in questione **non**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

sarebbe **colmabile** attraverso la reviviscenza della legislazione precedente, come sostenuto invece dalle Regioni proponenti.

E ciò in quanto “l’abrogazione, a seguito dell’eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è [...] inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest’ultima, sono state già espunte dall’ordinamento” (sent. n. 28 del 2011 e n. 13 del 2012).

Alla luce delle considerazioni appena esposte, **la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e sulla nuova organizzazione dei tribunali ordinari, in quanto l’abrogazione dei provvedimenti legislativi in oggetto** (art. 1, c. 2 e ss., della legge n. 148 del 2011 e d.lgs. n.155 e n. 156 del 2012) **priverebbe totalmente l’ordinamento dell’assetto organizzativo indispensabile all’esercizio di una funzione fondamentale dello Stato, qual è quella giurisdizionale**, in violazione degli **artt. 101 e ss. Cost.**, e del diritto fondamentale di agire e di difendersi in giudizio, di cui all’ **art. 24 Cost.**

2) **Inoltre, per la Corte Costituzionale, il quesito proposto non soddisfa il requisito dell’omogeneità.**

L’oggetto del referendum richiesto dalle Regioni comprende:

- la norma di delega, contenuta nell’art. 1, commi 2 e ss., della legge n. 148 del 2011;
- l’intero testo del d.lgs. n. 155 del 2012;
- l’intero testo del d.lgs. n. 156 del 2012.

Pur riconoscendo che i tre testi legislativi sopramenzionati sono tutti volti a comporre il nuovo disegno dell’organizzazione giudiziaria al fine di semplificarlo e di alleggerirne i costi, la Corte osserva che tale disegno è frutto di diversi tasselli, con cui si provvede alla redistribuzione sul territorio di vari tipi di uffici giudiziari, distinguendo da un lato la magistratura ordinaria (d.lgs. n. 155 del 2012 e relative tabelle) e, dall’altro, gli uffici del giudice di pace (d.lgs. n. 156 del 2012 e relative tabelle).



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Di fronte ad un'architettura composita, com'è quella dell'ordine giudiziario, l'elettore potrebbe valutare in modo diverso l'accorpamento dei vari tipi di uffici giudiziari e volersi esprimere a favore della soppressione di alcuni e del mantenimento di altri.

Il quesito referendario in esame, sottoponendo all'elettore la riforma giudiziaria come un aggregato indivisibile, non offre possibilità di soluzioni intermedie tra il rifiuto e l'accettazione integrale della proposta abrogativa, comprimendo la libertà di scelta dell'elettore.

Infine, la Corte sottolinea che il legislatore è libero di apportare le necessarie modifiche e correzioni ai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012.

Tali modifiche potrebbero essere apportate anche dal Governo, in attuazione della delega per l'approvazione dei decreti integrativi e correttivi.

➤ **Riferimenti:**

- Legge n. 148/2011;
- Legge n. 14/2012;
- D.lgs. n. 155/2012;
- D.lgs. n. 156/2012;
- Sent. Corte Cost. n. 13/2012;
- Sent. Corte Cost. n. 49/2000;
- Sent. Corte Cost. n. 28/2011;
- Rassegna stampa: "La Consulta boccia il referendum contro la riforma giudiziaria"(fonte: Il fatto quotidiano del 30/01/2014).



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 17 del 28 gennaio 2014

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2014

Materia: impiego pubblico; ordinamento civile;

Norme impugnate: art.1, c.1°; art. 2, c. 5°, 6°, 7°, della L. r. Abruzzo 28 dicembre 2012, n.71, recante “Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n.91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale – IPA.”

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 17 del 2014 ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, c. 5, della L. r. 71 del 2012, nella parte in cui prevede che il personale dirigente in esubero dei ruoli delle aziende per il diritto allo studio universitario transiti direttamente nei ruoli regionali, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, c. 6 e 7, nella parte in cui dispone che, in caso di assenza o impedimento del dirigente, il funzionario di grado più elevato con i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, assuma temporaneamente le funzioni di dirigente con attribuzione del relativo trattamento economico, sconfinando in un ambito di competenza esclusiva dello Stato;
- 3) l'inammissibilità della censura sollevata in riferimento all'art.1, c.1, in quanto successivamente alla proposizione del ricorso il legislatore statale ha prorogato i termini di efficacia dei concorsi pubblici.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) La predetta Legge regionale viene impugnata all'art. 2, c. 5, nella parte in cui prevede che, in caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico al personale dirigente presente nei ruoli delle aziende per il diritto allo studio universitario (Azienda DSU), tale personale, considerato in esubero, transiti direttamente nei ruoli regionali.

La suddetta norma viene dichiarata illegittima dalla Corte in quanto, prevedendo il passaggio diretto di personale dalla azienda regionale alla Regione, va ad incidere sull'istituto della mobilità, invadendo la materia



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

dell'ordinamento civile, di competenza legislativa statale ai sensi dell'art.117, c. 2, lett. 1, della Cost..

Inoltre la norma regionale censurata, disponendo il passaggio diretto, anche a prescindere da una posizione lavorativa effettivamente disponibile, si discosta dall'**art.33 del d.lgs. 165 del 2001** che prevede che, i lavoratori in eccedenza o in sovrannumero siano ricollocati presso la propria amministrazione o altre amministrazioni, sempreché sussista una posizione lavorativa dagli stessi occupabile.

- 2) Un ulteriore censura viene sollevata ai c. 6 e 7 dell'art.2 delle L. r. n. 71 del 2012 che, al fine di garantire il funzionamento delle aziende per il diritto allo studio universitario, dispone che, in caso di assenza o impedimento del dirigente, il funzionario di grado più elevato con i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, assuma temporaneamente le funzioni di dirigente con attribuzione del relativo trattamento economico.

La Corte dichiara illegittime tali disposizioni in quanto, prevedendo una assegnazione di personale ad altre mansioni (nella specie di rango dirigenziale) nel corso del rapporto di lavoro, sconfina in un ambito, quello dell'ordinamento civile, che è di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.117, c. 2, lett. 1, Cost. (v. anche sentenze n.213 del 2013 e n. 215 del 2012).

Anche in questo caso la normativa regionale non si conforma a quelle statale che consente, a pena di nullità e di responsabilità dirigenziale, l'assegnazione di mansioni superiori in due ipotesi:

1. vacanza di posti in organico e per soli sei mesi, massimo dodici, ove siano state avviate le procedure di coperture dei posti;
2. sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell'assenza. In tutti gli altri casi si potrebbe sopperire anche con l'esercizio di potestà vicarie che non danno luogo al diritto alla retribuzione



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

superiore per il tempo necessario alla reggenza dell'ufficio temporaneamente sprovvisto del dirigente.

- 3) Occorre, infine, rilevare che il Presidente del Consiglio dei Ministri lamenta l'illegittimità costituzionale anche dell'art.1, c.1, della L. r. n. 71 del 2012 nella parte in cui prevede la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2014.

Esso si porrebbe in contrasto con **l'art.1, c. 388, della L. n. 228 del 2012** ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013") che fissa il termine di scadenza al 30 giugno 2013.

La Corte dichiara inammissibile tale questione in quanto, successivamente alla proposizione del ricorso, sono intervenute delle proroghe del termine di efficacia (sino al 31 dicembre 2016) dei concorsi pubblici fissato dalla normativa statale.

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Abruzzo n.71/2012;**
- **D.lgs. n. 165/2001;**
- **Legge n. 228/2012;**
- **Sent. Corte Cost. n.215/2012;**
- **Sent. Corte Cost. n.213/2013.**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 19 del 10 febbraio 2014

Depositata in Cancelleria il 11 febbraio 2014

Materia: pubblico impiego; responsabilità amministrativa e contabile; ordinamento civile, giustizia amministrativa;

Norme impugnate: artt. 5, c. 9°; 7, c. 1°; 8; 12, c. 1° e 2°; 15, c. 1°, della L. della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1, recante “Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni”

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 19 del 2014 ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, c. 9, della L. p. n. 1 del 2011, nella parte in cui prevede, per il personale che svolge funzioni dirigenziali a titolo di reggenza, che la misura prevista per la trasformazione dell'indennità di funzione in assegno personale pensionabile è raddoppiata;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art.7, c. 1, nella parte in cui prevede un'ipotesi di esenzione dall'obbligo di denuncia alla Corte dei Conti relativamente ad ipotesi di responsabilità amministrative del personale pubblico;
- 3) l'illegittimità costituzionale dell'art.12, c. 1 e 2, nella parte in cui introduce una forma di limitazione patrimoniale della responsabilità del conservatore dei libri fondiari e autorizza, in caso di accertata colpa lieve, la disapplicazione di un'eventuale statuizione di compensazione delle spese processuali.
- 4) cessata la materia del contendere in ordine alle questione di legittimità costituzionale degli artt.8 e 15, c.1, della predetta legge.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) La Legge n.1 del 2011 della Provincia autonoma di Bolzano viene impugnata all'art.5, comma 9, nella parte in cui prevede, per il personale che svolge funzioni dirigenziali a titolo di reggenza, che la misura prevista per la trasformazione dell'indennità di funzione in assegno personale pensionabile è raddoppiata.

La disposizione, sottoposta al giudizio della Corte, viene dichiarata illegittima, in quanto in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica che gravano, in base all'art.119 Cost.,sulle Regioni ma anche sulle Province autonome nell'esercizio dell'autonomia finanziaria di cui allo statuto speciale (sentenza n.190 del 2008).



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

La Corte ritiene che tale norma contrasti con l'art.9, comma 1, del decreto legge n.78 del 2010, convertito dall'art. 1, comma 1, della legge 122 del 2010, che impone che, per il triennio 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti del pubblico impiego, anche di qualifica dirigenziale, non possa superare il trattamento spettante per l'anno 2010.

- 2) Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale viene sollevato in merito all'art.7, comma 1, della sopracitata legge provinciale, nella parte in cui prevede che la denuncia alla Corte dei Conti, relativamente ad ipotesi di responsabilità amministrative del personale pubblico, non vada effettuata sino al raggiungimento della soglia valoriale prescritta in tale legge.

Anche in questo caso la Corte ha ritenuto fondata la questione in quanto, al fine di garantire un'uniformità su tutto il territorio nazionale, anche le Regioni ad autonomia speciale con riferimento alla responsabilità amministrativa e contabile, non possono introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia riservata al legislatore statale, ai sensi dell'art.117, secondo comma, lett. 1., Cost. (sent. n. 337 del 2009).

- 3) Un'altra censura viene sollevata in relazione all'art. 12., c. 1 e 2, della predetta legge.

La Corte, chiamata a pronunciarsi su tali disposizioni, dichiara l'illegittimità del:

- primo comma, in quanto **introducendo una forma di limitazione patrimoniale della responsabilità del conservatore dei libri fondiari, incide sulla materia della giustizia amministrativa, il cui ambito rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art.117, secondo comma, lett. 1, Cost.;**
- secondo comma, perché **autorizzando, in caso di accertata colpa lieve, la disapplicazione di un'eventuale statuizione di compensazione delle spese processuali, incide sulle materie dell'ordinamento civile e della giustizia**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

amministrativa ed entra in contrasto con l'ordinamento della giurisdizione contabile.

- 4) La Consulta dichiara, infine, cessata la materia del contendere in ordine agli artt. 8 e 15, c. 1, della legge in esame, poiché in seguito alla sua abrogazione ad opera della Legge provinciale n. 4 del 2011, le disposizioni censurate non hanno prodotto *medio tempore* applicazione e/o effetti irreversibili.

➤ **Riferimenti:**

- Legge provincia autonoma di Bolzano n. 1/2011;
- Legge provincia autonoma di Bolzano n. 4/2011;
- D. l. n.78/2010;
- Legge n.122/2010;
- Sent. Corte Cost. n.190/2008;
- Sent. Corte Cost. n. 337/2009.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 44 del 10 marzo 2014

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2014

Materia: enti locali; unioni di comuni; bilancio e contabilità pubblica

Norme impugnate:

- **art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138**, recante “**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo**”, convertito, con modificazioni, dall’**art. 1, c. 1°**, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

- **art. 19, c. 2°, 5° e 6° del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, recante “**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario**”, convertito, con modificazioni, dall’**art. 1, c.1°**, della legge 7 agosto 2012, n. 135.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 44 del 2014 ha dichiarato:

- 1) l’infondatezza, l’inammissibilità o la cessazione della materia del contendere della maggior parte delle questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni in riferimento all’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, sia nella versione precedente che in quella successiva alle modifiche apportate dall’art. 19, c. 2, 5 e 6 del d.l. n. 95 del 2012;
- 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, c. 5, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, c. 2 e parzialmente riprodotto al c. 6, del d.l. n. 95 del 2012, limitatamente alle parole “, a maggioranza dei componenti,”;
- 3) l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, c. 10, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, c. 2, del d.l. n.95 del 2012, limitatamente alle parole “, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti,”;
- 4) l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, c. 7, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall’art.19, c. 2, del d.l. n. 95 del 2012, limitatamente alle parole “, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni”.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) Le Regioni Toscana, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia e Sardegna, con distinti ricorsi, hanno impugnato diverse norme del decreto-legge n. 138 del 2011, tra cui in particolare l’art. 16 (composto da ben 31 commi).

Esso imponeva ai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi mediante unione di Comuni “al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici”.

In particolare, indicava le funzioni affidate a tali unioni, la successione delle stesse nei rapporti giuridici facenti capo ai Comuni, l’attribuzione di risorse, l’assoggettamento al patto di stabilità interno, nonché gli organi di governo e le relative funzioni.

Inoltre, affidava al Prefetto i compiti di verificare il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e riduzione delle spese e, in caso di esito negativo, di assegnare un termine perentorio agli enti inadempienti, decorso il quale detto organo esercitava un potere sostitutivo.

Infine, era prevista una clausola di salvaguardia in ordine all’applicabilità della suddetta disciplina alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.

Tale disciplina è stata immediatamente contestata dai sindaci dei piccoli enti, secondo cui attenterebbe all’autonomia comunale. Non avendo accesso diretto alla Consulta, essi hanno investito della questione le Regioni, che hanno sollevato una lunga serie di questioni di legittimità costituzionale, perlopiù lamentando la lesione delle proprie prerogative in materia di ordinamento degli enti locali.

Successivamente, l’art. 16 è stato modificato dall’art. 19 del decreto-legge n. 95 del 2012.

In seguito alle modifiche, tutti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, sono obbligati ad esercitare in forma associata, mediante unioni di comuni (art. 32 TUEL) o convenzione (art. 30 TUEL), la quasi totalità delle funzioni fondamentali (sono esclusi la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale). Pertanto, per i comuni con meno di 1.000 abitanti, è diventata facoltativa la scelta di costituire le unioni c.d. “municipali”, previste come obbligatorie nel testo previgente dell’art. 16 del d. l. n. 138 del 2011.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Con distinti ricorsi, le Regioni Lazio, Veneto, Campania, Puglia e Sardegna hanno promosso questioni di legittimità costituzionale in riferimento – tra gli altri – all’art. 19, commi 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012.

La Corte costituzionale, tenuto conto delle modifiche normative sopravvenute, ha riunito i ricorsi e deciso con unica pronuncia le questioni relative all’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011 e all’art. 19, c. 2, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012.

La valutazione delle restanti censure sollevate con gli stessi ricorsi rimane riservata ad altre decisioni.

Tutte le questioni di costituzionalità (con l’eccezione di quelle relative all’art. 16, c. 5, 7 e 10, così come modificati dal citato art. 19) sono state dichiarate, in taluni casi, infondate, in altri inammissibili; in altri casi ancora è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere.

Per la Corte, **l’associazionismo coatto ha come obiettivo la riduzione della spesa pubblica corrente. In questa prospettiva, esso costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, legittimamente fissato dallo Stato in un ambito di competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, c. 3, Cost..**

- 2) L’art. 16, c. 5 del d.l. n. 138 del 2011 è stato sostituito dall’art. 19, c. 2 (ed in parte riprodotto dall’art. 19, c.6) del d.l. n. 95 del 2012.

Il vigente comma 5 così recita:

“I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l’istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l’istituzione di tutte le unioni del proprio territorio, come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo”.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

La Corte Costituzionale chiarisce che la norma appena richiamata, nella parte in cui disciplina modalità procedurali necessarie per il funzionamento delle unioni, è coesistente ad un principio di coordinamento della finanza pubblica finalizzato alla riduzione della spesa corrente.

Al contrario, **esula dalla materia del coordinamento della finanza pubblica, la proposizione secondo cui la deliberazione del consiglio comunale va adottata “a maggioranza dei componenti”**. Essa è illegittima in riferimento all’art. 117, c. 4, Cost., in quanto estranea alle esigenze di contenimento della spesa corrente e attinente all’ambito dell’ordinamento dei predetti organismi.

Considerazioni analoghe valgono per il sesto comma dell’art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, che così dispone:

“Ai fini di cui all’articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui al citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l’istituzione della rispettiva unione”.

Anche l’art. 19, c. 6, è dunque illegittimo limitatamente alle parole “, a maggioranza dei componenti,”.

- 3) Il comma 10, dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 19, c. 2 del d.l. n. 95 del 2012, dispone che “lo statuto dell’unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti” e che la sua adozione viene effettuata dal consiglio “con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell’unione”.

Per la Consulta, lo Statuto è necessario per il buon funzionamento dell’Unione. La norma che lo prevede è, dunque, coesistente al principio fondamentale di



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

coordinamento della finanza pubblica perseguito dal legislatore statale e quindi legittima.

Al contrario, è **incostituzionale in quanto esula dalla materia del coordinamento della finanza pubblica, attenendo più propriamente all'ambito dell'ordinamento dell'unione, la previsione secondo cui lo Statuto è adottato "con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti"**.

- 4) L'art. 16, c. 7, del d.l. n. 138 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 19, c. 2, del d.l. n. 95 del 2012, così dispone:

“Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo”.

Il contenuto precettivo della norma è, secondo i giudici costituzionali, in larga parte coesistente al principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica perseguito dallo Stato.

Le modalità procedurali previste dal citato comma 7 sono necessarie per il funzionamento dell'unione, con un'eccezione: **la proposizione secondo cui i consiglieri sono eletti "con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni" esula dal coordinamento della finanza pubblica, attenendo all'ambito dell'ordinamento dell'unione, ed è quindi illegittima.**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

➤ **Riferimenti:**

- **D.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni in L. n. 148/2011;**
- **D.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135/2012;**
- **Rassegna stampa: “Salvo l'associazionismo dei mini-enti” (fonte: Italia Oggi del 14/03/2014).**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Appendice: **Sentenze della Corte Costituzionale riguardanti la Regione Calabria**

Sentenza Corte Costituzionale n. 35 del 26 febbraio 2014

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2014

Materia: composizione del Consiglio regionale; composizione della Giunta regionale

Norme impugnate: delibera legislativa statutaria della Regione Calabria 18 marzo 2013, n. 279, recante «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 “Statuto della Regione Calabria”»

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 35 del 2014 ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale degli art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria n.279 del 2013, nella parte in cui riduce il numero dei consiglieri regionali da 50 a 40 (anziché a 30) e dell’art. 2 della medesima delibera nella parte in cui prevede che il numero degli Assessori non possa essere superiore a 8 (anziché a 6), in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall’art. 14, c. 1, del d.l. n. 138 del 2011;
- 2) l’inammissibilità delle censure riferite all’art. 127 Cost. per carenza assoluta di motivazione.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) La delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 “Statuto della Regione Calabria”» è stata approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013.

L’art. 1 modifica l’art. 15, c.1, dello Statuto calabrese, prevedendo la riduzione da 50 a 40 dei consiglieri regionali.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

L'art. 2 modifica l'art. 35, c.3, dello Statuto, disponendo che “La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a otto, compreso il Vice Presidente”.

Infine, l'art. 3 prevede che gli effetti della deliberazione legislativa si producano “a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria”.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli artt. 1 e 2 della delibera legislativa statutaria sarebbero in contrasto con le **lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 14 del d.l. n. 138 del 2011**, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della **legge n. 148 del 2011**, che costituirebbero principi di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell'**art. 117, c.3, Cost.**

Le disposizioni statali summenzionate, al fine del contenimento della spesa pubblica, impongono alle Regioni di adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti a determinati parametri.

In particolare, per le Regioni con popolazione inferiore ai due milioni di abitanti (sulla base delle rilevazioni statistiche fornite dall'ISTAT, la Calabria risulterebbe avere 1.958.418 abitanti), si prevede che **il numero di consiglieri regionali non deve essere superiore a 30** (lettera a), **mentre il numero degli assessori regionali non deve essere superiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale** (lettera b), **quindi a 6**.

Si dispone che tali riduzioni debbano essere apportate entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto e che debbano essere efficaci dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del decreto.

La Corte Costituzionale chiarisce che **l'art 14, c. 1, del d.l. n. 138 del 2011 detta un principio di coordinamento della finanza pubblica** (sentenze n. 23 del 2014, n. 198 del 2012) e “non viola gli artt. 117, 122 e 123 Cost., in quanto, nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica, stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati” (sentenza n. 198 del 2012).

In conclusione, l'art. 1 della deliberazione legislativa statutaria calabrese contrasta con l'art.117, c. 3, Cost., perché viola il principio di coordinamento



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

della finanza pubblica fissato dall'art. 14, c.1, lett. a) del d.l. n. 138 del 2011, nella parte in cui riduce da 50 a 40 (anziché a 30) il numero di consiglieri regionali.

E' parimenti illegittimo l'art. 2 della deliberazione in esame, che prevede che il numero di Assessori non debba essere superiore ad 8, laddove ai sensi dell'art. 14, c.1, lett.b), del d.l. n. 138 del 2011 non può essere superiore ad un quinto dei consiglieri regionali, e quindi a 6¹.

- 2) Il ricorrente ha impugnato la medesima delibera legislativa statutaria anche in riferimento all'**art. 127 Cost.**

Tale questione è inammissibile secondo la Corte Costituzionale per carenza assoluta di motivazione, non avendo il Presidente del Consiglio dei ministri svolto alcuna argomentazione in merito alla violazione del predetto parametro costituzionale.

➤ **Riferimenti:**

- **Deliberazione legislativa statutaria Calabria n. 279 del 18/03/2013;**
- **P.L. statutaria Calabria n. 14/9[^];**
- **L. r. Calabria n. 25/2004;**
- **D.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni in L. n. 148/2011;**
- **Sent. Corte Cost. n. 23/2014;**
- **Sent. Corte Cost. n. 198/2012;**
- **Rassegna stampa: "Incostituzionali 40 consiglieri"(fonte:Il quotidiano della Calabria del 07/03/2014).**

¹ Si ritiene opportuno precisare che in data 22 aprile 2013 il Consiglio regionale della Calabria ha approvato in prima lettura la proposta di legge statutaria n. 14/9[^] recante "Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)" che riduce a 30 il numero dei consiglieri e prevede un numero di assessori non superiore a 6, adeguandosi ai parametri fissati dal d.l. n. 138 del 2011. Ad oggi, tuttavia, non si è ancora provveduto ad approvare la stessa in seconda lettura.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n.35 del 26 febbraio 2014 (testo integrale)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 «Statuto della Regione Calabria»», approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-29 aprile 2013, depositato in cancelleria il 24 aprile 2013 ed iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2013.

Visto l'atto di intervento, fuori termine, del Consiglio regionale della Calabria;

udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2014 il Giudice relatore Sabino Cassese;

udito l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 23-29 aprile 2013 (reg. ric. n. 58 del 2013), e depositato in cancelleria il 24 aprile 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 «Statuto della Regione Calabria»», approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, per violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, in relazione all'art. 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 127 Cost.

2.– La delibera legislativa statutaria impugnata, composta da tre articoli, apporta modifiche, rispettivamente, al comma 1 dell'art. 15 e al comma 3 dell'art. 35 dello statuto regionale, prevedendo la riduzione da «50» a «40» del numero dei componenti del Consiglio regionale (art. 1) e stabilendo che «La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a otto, compreso il Vice Presidente» (art. 2). L'art. 3 dispone che «La presente legge produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria».

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che gli artt. 1 e 2 della delibera legislativa statutaria impugnata siano in contrasto, rispettivamente, con le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 14 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 148 del 2011, che costituirebbero



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

principi di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Le disposizioni statali stabiliscono che le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti a determinati parametri, in particolare prevedendo che: «a) [...] il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a [...] 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; [...]. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero; b) [...] il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Sulla base delle rilevazioni statistiche fornite dall'ISTAT, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che la Regione Calabria risulterebbe avere 1.958.418 abitanti. Di conseguenza, la Regione, sulla base delle citate disposizioni statali, dovrebbe, in primo luogo, prevedere un numero massimo di 30 consiglieri regionali, anziché di 40 come stabilito invece dalla disposizione impugnata (art. 1); in secondo luogo, dovrebbe definire un numero di assessori regionali pari o inferiore a un quinto del numero dei consiglieri regionali, che andrebbe parametrato al numero 30, ottenendo quindi la cifra di 6 anziché di 8, come invece stabilito dalla norma censurata (art. 2).

4.– La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 23-29 aprile 2013, depositato in cancelleria il 24 aprile 2013 e iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2013, ha impugnato la delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 "Statuto della Regione Calabria"», approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013. La delibera legislativa statutaria impugnata riguarda la disciplina del numero dei consiglieri e degli assessori regionali.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, gli artt. 1 e 2 della delibera legislativa statutaria sarebbero in contrasto, rispettivamente, con le lettere a) e b) dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, che costituirebbero principi di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Le norme impugunate violerebbero, inoltre, l'art. 127 Cost.

2.– In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle censure riferite all'art. 127 Cost. per carenza assoluta di motivazione, non avendo il Presidente del Consiglio dei ministri svolto alcuna argomentazione in merito alla violazione del predetto parametro costituzionale (da ultimo, sentenze n. 255 e n. 46 del 2013).

3.– Nel merito, le questioni sono fondate.

3.1.– L'art 14, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011 stabilisce, tra le varie misure, quella della riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali al fine del contenimento della spesa pubblica, disponendo che le Regioni adeguano, nell'esercizio dell'autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ad alcuni parametri.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Tale disposizione, come già rilevato da questa Corte, detta un principio di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 23 del 2014, n. 198 del 2012; ordinanze n. 258 e n. 31 del 2013) e «non viola gli artt. 117, 122 e 123 Cost., in quanto, nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica, stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati» (sentenza n. 198 del 2012). In particolare, la norma statale «fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. In assenza di criteri posti dal legislatore statale, che regolino la composizione degli organi regionali, può verificarsi – come avviene attualmente in alcune Regioni, sia nell’ambito dei Consigli che delle Giunte regionali – una marcata diseguaglianza nel rapporto elettori-eletti (e in quello elettori-assessori): i seggi (nel Consiglio e nella Giunta) sono ragguagliati in misura differente alla popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori (e quello di scelta degli assessori) risulta diversamente ponderato da Regione a Regione» (sentenza n. 198 del 2012). Inoltre, «[...] il principio relativo all’equilibrio rappresentati-rappresentanti non riguarda solo il rapporto tra elettori ed eletti, ma anche quello tra elettori e assessori (questi ultimi nominati) [...] sia perché, in base all’art. 123 Cost., “forma di governo” e “principi fondamentali di organizzazione e funzionamento” debbono essere “in armonia con la Costituzione”, sia perché l’art. 51 Cost. subordina al rispetto delle “condizioni di eguaglianza” l’accesso non solo alle “cariche elettive”, ma anche agli “uffici pubblici” (non elettivi)» (sentenza n. 198 del 2012).

3.2.– L’art. 14, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011 stabilisce che, per le Regioni la cui popolazione sia inferiore a due milioni di abitanti, il numero di consiglieri regionali non deve essere superiore a 30 (lettera a), mentre il numero degli assessori regionali non deve essere superiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale (lettera b), quindi a 6. Considerato che, secondo le rilevazioni ISTAT nel periodo 2010-2013, la popolazione della Regione Calabria è stata inferiore a due milioni di abitanti, l’art. 1 della delibera legislativa statutaria impugnata è in contrasto con la lettera a) del comma 1 del citato art. 14, nella parte in cui sostituisce il numero «50» con quello di «40», anziché con quello di «30»; il successivo art. 2 è in contrasto con la lettera b) del medesimo comma 1, nella parte in cui prevede «un numero di Assessori non superiore a otto» anziché «un numero di Assessori non superiore a sei». Le disposizioni censurate, dunque, ledono i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dal citato art. 14 del d.l. n. 138 del 2011, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 “Statuto della Regione Calabria”», approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, nella parte in cui sostituisce il numero «50» con quello di «40», anziché con quello di «30»;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della medesima delibera legislativa statutaria della Regione Calabria, nella parte in cui prevede «un numero di Assessori non superiore a otto» anziché «un numero di Assessori non superiore a sei»;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della medesima delibera legislativa statutaria della Regione Calabria, promossa, in riferimento all’art. 127 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI